

## Consiglio Comunale n. 16 del 26/06/2025

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Tariffe Tari 2025**

L'anno 2025, addi ventisei, del mese di Giugno alle ore 20:45, in Cesate presso la **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione di decisione.

Sono intervenuti **Il Sindaco** Roberto Vumbaca e i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Pres/Assente	Cognome e Nome	Pres/Assente
VUMBACA ROBERTO	Presente	TIENGO ROBERTO	Presente
CRIPPA YLENIA	Presente	MARZANO ILARIA NICOLETTA	Presente
GALLI MARCO	Presente	LEVI JESSICA	Presente
GUALANDI WALTER OTELLO	Presente	BONDARDO MICHELA	Assente Giust.
GIUSSANI PATRIZIA	Presente	DELLA ROVERE ROBERTO	Presente
UGGERI LUCIA ROBERTA	Presente	D'ANGELO LAURA	Presente
BORRONI GIANANTONIO	Presente	MOTTA LUIGI	Presente
LATTANZIO VITTORIO	Presente	CAGNA DANIELA MARIA GIUSTINA	Presente
AIRAGHI EDOARDO CARLO MARIA	Presente		

Presenti: **16** Assenti: **1**

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Andrea Fiorella.

Il Sindaco Roberto Vumbaca, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Oggetto: **Tariffe Tari 2025**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 21 avente l'oggetto sopra riportato;

Sentita la relazione dell'Assessore Airaghi Edoardo Carlo Maria e gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Udita la discussione, risultante dalla registrazione digitale, trascritta ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

La votazione, espressa con le modalità e le forme di legge, dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 16 Consiglieri;

Con voti favorevoli n. 12 (Vumbaca, Crippa, Galli, Gualandi, Giussani, Uggeri, Borroni, Lattanzio, Airaghi, Tiengo, Marzano e Levi), contrari n.//, astenuti n. 4 (Della Rovere, D'Angelo, Motta e Cagna).

## **DELIBERA**

di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata;

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con successiva votazione resa per alzata di mano, considerata l'urgenza, presenti e votanti n.16 Consiglieri, con voti favorevoli n. 12 (Vumbaca, Crippa, Galli, Gualandi, Giussani, Uggeri, Borroni, Lattanzio, Airaghi, Tiengo, Marzano e Levi), contrari n.//, astenuti n. 4 (Della Rovere, D'Angelo, Motta e Cagna).

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Oggetto: **Tariffe Tari 2025**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, co. 639, della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52, co. 1, del d. lgs. n. 446/1997, in base al quale «Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24.07.2020 che ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) (di seguito Regolamento comunale); le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 del 4.03.2022 e n. 57 del 14.12.2022 che hanno apportato modifiche al Regolamento comunale;
- la propria precedente deliberazione in data odierna che ha apportato ulteriori modifiche al regolamento;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif rubricata "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*" che ai sensi dell'art. 1.1. "*... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...*".
- visto il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025 che, in attuazione dell'art. 57 bis c.2 del decreto legge 124/19 convertito in L. 157/19, ha individuato i "*principi e [i] criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*", prevedendo (art. 1, comma 2) che tali modalità applicative siano stabilite dall'Autorità "*con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento*";
- vista la deliberazione ARERA 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025 con la quale è stato avviato il procedimento per il riconoscimento del "bonus tari" e sono state istituite le prime disposizioni urgenti.

VISTO, altresì, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani biennio 2024-2025 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 22 del 19.06.2024.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/05/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I° così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

CONSIDERATO che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2;

PRESO ATTO CHE il Piano Economico Finanziario per periodo 2024-2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 1.364.213,00 per l'annualità 2025;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2025, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;
- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

VISTO lo studio effettuato dal Comune di Cesate, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**allegato A**), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

ATTESO che:

- il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del d. lgs. n 504/1992, secondo la normativa vigente è riscosso unitamente alla tassa TARI, di cui all'art 1 comma 639 e alla tariffa della legge n. 147/2013;
- che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, a decorrere dal 1° giugno 2020 la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione provvede al riversamento del tributo spettante alla città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione;
- la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI incassato dal Comune ed in particolare:
  - □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- l'art. 2, comma 2 della deliberazione ARERA 133/2025/R/rif, modificando l'Allegato A della Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif, ha introdotto il comma 2.1 bis con il quale ha istituito, a far data dall'1° gennaio 2025, la componente perequativa unitaria
  - □□3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in

aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva e che, in base al successivo comma 2.3 bis è “inizialmente posta pari a 6 euro/utenza.

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013” emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti Locali, che tra l’altro dispongono che i Fabbisogni Standard “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti” senza dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio;

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*”;

RILEVATO CHE:

- l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione...”
- l’art. 10-ter, del D.L. 25/2025 (decreto “PA”), convertito in legge, ha differito per l’anno 2025 il termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, al 30 giugno 2025;

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del d. l. n. 267/2000 “*T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”, modificato dall’art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 e, poi, dal d. lgs. n. 126/2014, art. 74, comma 35, lett. b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

### DELIBERA

- 1) Di determinare per l’anno 2025 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni espresse all’**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze domestiche</b>	83,96%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze non domestiche</b>	16,04%

2) Di determinare, per l'anno 2025, le seguenti tariffe:

### Utenze domestiche anno 2025

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	0,41663	0,93723	1,35386
FASCIA B	2	0,41663	1,11940	1,53603
FASCIA C	3	0,41663	1,21555	1,63218
FASCIA D	4	0,41663	1,29989	1,71652
FASCIA E	>4	0,41663	1,38424	1,80087

### Utenze non domestiche anno 2025

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,78168	0,56302	1,34470
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,78168	0,56302	1,34470
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	0,78168	1,53909	2,32077
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	0,78168	4,90320	5,68488
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,78168	1,42538	2,20706
6	Attività industriali con capannoni di produzione	0,78168	1,42538	2,20706
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	0,78168	3,90819	4,68987
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78168	1,92762	2,70930
9	Discoteche, night club	0,78168	2,77220	3,55388
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,78168	4,90320 €	5,68488
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,78168	2,42040	3,20208
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,78168	2,42040	3,20208
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,78168	2,42040	3,20208
14	Ospedali, case di cura e riposo	0,78168	1,94688	2,72856
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,78168	11,11971	11,90139
16	Bar, caffè, pasticceria	0,78168	6,15408	6,93576
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,78168	8,86433	9,64601
18	Banchi di mercato generi alimentari	0,78168	9,11441	9,89609
19	Banchi di mercato beni durevoli	0,78168	2,73965	3,52133
20	Bed & Breakfast	0,78168	1,51516	2,29684

3) Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 decreto legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a

tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla città metropolitana sull'importo del tributo.

- 4) Di dare atto che per le motivazioni riportate in premessa, sulla base delle disposizioni imposte da ARERA, saranno applicate nell'anno 2025 le seguenti componenti perequative unitarie a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI incassato dal Comune:
  - 1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - 2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
  - 3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari ad €. 6,00 per utenza per anno.
- 5) Di prevedere, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 6.12.2012 e ss.mm., che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dalla stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”, ai fini della propria efficacia; di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.
- 6) Di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
**Roberto Vumbaca**  
sottoscritto digitalmente

**Il Segretario Generale**  
**Dott. Andrea Fiorella**  
sottoscritto digitalmente

---